

Novità in tema di antiriciclaggio

Il quadro delle disposizioni antiriciclaggio è stato nuovamente modificato dopo la “manovra di Ferragosto”. L’art. 2, comma 4, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha modificato l’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007 - già modificato, da ultimo, dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, entrato in vigore il 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, limitando l’uso del contante e dei titoli al portatore con la riduzione, *a partire dal 13 agosto 2011*, da 5.000 euro a 2.500 euro della soglia per i pagamenti in contante o con assegno trasferibile o con titoli al portatore. La predetta modifica è stata realizzata a margine delle “*ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” per ostacolare in modo più efficace l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Vediamo nel dettaglio le principali novità che interessano operatori e professionisti.

Aumento importo minimo

Viene ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a euro 2.500 il limite a partire dal quale:

- è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A. (il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati).

Ciò significa che i contanti possono essere utilizzati solo fino all’importo di euro 2.499,99;

- è obbligatorio, per assegni bancari, circolari e postali, vaglia cambiari e postali, riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, oltre alla clausola di non trasferibilità.

Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione, è stabilito che il saldo non può essere pari o superiore a 2.500 euro (e non più a 5.000 euro). I libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il 30/09/2011.

Limitazione all’uso del contante

Rimane invariato, come indicatore di sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi da essi tenuti ne resti traccia che consenta di risalire al loro autore. L’inosservanza del divieto, non incide sull’operazione compiuta che è comunque valida ma è sanzionata.

Le responsabilità del professionista

La nuova soglia (ricordiamo 2.500 euro e non più 5.000 euro) interessa direttamente anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai). Essi sono obbligati a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (entro 30 gg dalla notizia dell'infrazione) le infrazioni alle disposizioni sopra ricordate (e, in particolare, quelle relative alla violazione dei limiti di utilizzo del denaro contante) delle quali acquisiscano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. È il caso, *ad esempio*, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore a 2.500 euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione. Si ricorda, peraltro, che per le violazioni di importo non superiore a 250.000,00 euro la comunicazione non deve essere effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma alla Direzione Provinciale dei servizi vari competente in base al luogo della violazione. In caso invece, di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane che li accetta in versamento. Inoltre, in sede di conversione è stata esclusa la sanzionabilità delle eventuali violazioni commesse (in base alla nuova soglia ricordiamo di 2.500 euro e non più di 5.000 euro) dal 13 agosto al 31 agosto 2011.

Le sanzioni amministrative pecuniarie

A decorrere dal 1 settembre 2011, le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per tutte le violazioni contemplate dall'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Le sanzioni, inoltre, vengono rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000 euro.

In particolare, nel caso di violazioni in materia di trasferimento del denaro contante, ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali (nonché di assegni circolari, vaglia postali e cambiari) senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si applica quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a 50.000 euro e la sanzione dal 5% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000 euro.

In relazione alla violazione dell'obbligo di comunicazione da parte dei professionisti, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. Anche in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può, comunque, essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro.